

ANALISI E APPROFONDIMENTI

RISPARMIO & LEGGI / GLI EFFETTI DELLA NUOVA NORMATIVA SUGLI INTERMEDIARI

Polizze, ecco le regole per i promotori finanziari

Il codice delle assicurazioni ha recepito la direttiva comunitaria sugli intermediari assicurativi portando molte novità e una certa razionalizzazione nella commercializzazione delle polizze. È stato creato un registro unico elettronico ripartito in distinte sezioni: la lettera a) dedicata agli agenti; la b) ai mediatori di assicurazione (broker), la c) ai produttori diretti delle imprese di assicurazione, la d) alle banche, Sim, società finanziarie del 107 Tub e Poste ed infine la e) dedicata ai soggetti addetti all'intermediazione svolta al di fuori dei locali dove operano gli intermediari delle lettere a), b) e d). La nuova disciplina è stata completata dal regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 che obbligava gli intermediari ad iscriversi nel registro unico elettronico entro il 31 dicembre 2006. Questa nuova regolamentazione ed il passaggio nel nuovo albo hanno creato non poche difficoltà agli operatori. Molti i quesiti, tanto che l'Isvap ha emanato ben cinque set di risposte interpretative. Il regolamento è stato impugnato con più ricorsi di fronte al Tar. In attesa della fissazione dell'udienza per decidere sulla sospensiva, è intervenuto il Governo con il decreto mille proroghe. Con un inusuale procedimento si sono prorogati con decreto leggi i termini di un regolamento Isvap, così che il 28 dicembre è stato prorogato al 31 gennaio l'originario termine per prov-

Chi colloca prodotti assicurativi fuori sede può iscriversi a tutte le sezioni previste. La più adatta è però la e). I problemi di coordinamento tra Tuf e Codice delle Assicurazioni

vedere all'iscrizione che scadeva il 31 dicembre. La normativa prevede che ciascun intermediario debba iscriversi in una sezione e vieta l'iscrizione contemporanea a più sezioni.

Le banche prima della riforma potevano essere agenti, subagenti oppure distribuire prodotti assicurativi standardizzati allo sportello ai sensi della circolare Isvap n. 241/1995. Secondo la nuova disciplina le banche sono destinate all'iscrizione nella sezione d). Ciò consente alle banche di distribuire prodotti assicurativi standardizzati non solo allo sportello, ma



anche al di fuori dei propri locali avvalendosi degli intermediari di cui alla lettera e). La loro capacità distributiva è ulteriormente ampliata, in quanto l'art. 41 del regolamento Isvap, nonostante le limitazioni dell'art. 119 del codice delle assicurazioni, prevede la possibilità per gli intermediari iscritti nella sezione d), e quindi anche per le banche, di distribuire prodotti assicurativi non standardizzati, ma solo all'interno dei locali e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono detti prodotti siano agenti assicurativi iscritti alla sezione a).

I promotori finanziari di per sé, se in possesso dei corrispondenti requisiti, potrebbero iscriversi in tutte le sezioni del registro. Vale infatti l'interpretazione consolidata secondo cui la promozione finanziaria non è esclusiva e il promotore finanziario può esercitare altre attività o professioni che siano ritenute compatibili ed il cui esercizio non crei confusione di ruoli per l'investitore. Ai promotori finanziari da sempre è stata riconosciuta la possibilità di agire come agenti, subagenti, broker o produttori assicurativi a condizione che non vi

Qual è la suddivisione tra professionisti

Codice delle Assicurazioni Art. 109
(Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

comma 1. L'Isvap disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

(...)

comma 2

e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

fosse coincidenza rispetto ai prodotti intermediati in qualità di promotori finanziari. Ciononostante la destinazione naturale dei promotori finanziari, se considerati nella loro posizione naturale rispetto alle banche ed alle Sim, è l'iscrizione nella sezione e). Essi infatti sono l'intermediario assicurativo di cui i soggetti iscritti alla sezione d) possono avvalersi per la distribuzione fuori sede e come tali sono soggetti a regole di condotta e vigilanza ulteriori rispetto a quelle previste dal Tuf.

Luca Zitiello